

S T A T U T O

approvato dal 6° Congresso dell'UELDC
il 15 marzo 1993
KÖNIGSWINTER

modificato in occasione del 7° Congresso dell'UELDC
il 6 settembre 1997 a Roma

modificato in occasione dell'8° Congresso dell'UELDC
il 26 novembre 2001 a Bruxelles

modificato in occasione dell'9° Congresso dell'UELDC
il 03 settembre 2005 a Vienna

Italiano

Articolo 1

L'Unione europea dei lavoratori democratico-cristiani (UELDC) è l'associazione di lavoratori/lavoratrici cristiano-sociali dei paesi europei che riconoscono i principi della dottrina sociale cattolica e dell'etica sociale evangelica nonché gli obiettivi della UEDC e del PPE.

Articolo 2

La UELDC è un'organizzazione europea con sede a Bruxelles facente parte dell'Organizzazione internazionale dei lavoratori cristiano-democratici (OILCD).

I membri dell'UELDC possono costituire raggruppamenti a livello nazionale o regionale ferma restando l'accettazione del principio enunciato all'articolo 1.

Articolo 3

La UELDC appoggia, nell'ambito dei suoi obiettivi e compiti, le attività dell'Unione europea dei democratici cristiani (UEDC) e del Partito popolare europeo (PPE), di cui rappresenta ufficialmente i lavoratori, nonché di tutte le forze sindacali democratiche.

Si finanzia mediante contributi propri e altre donazioni.

Articolo 4

L'UELDC si pone in particolare i seguenti obiettivi:

1. Unione dei lavoratori/lavoratrici cristiano-sociali per il potenziamento dell'unione politica in un'Europa democratica.
2. Promozione dello sviluppo programmatico e organizzativo della UEDC e del PPE sulla base della dottrina sociale cristiana.
3. Rappresentanza e difesa degli interessi dei lavoratori in sede di UEDC e di PPE, di Parlamento europeo e a tutti i livelli politici e sindacali in Europa.
4. Realizzazione dei principi cristiano-sociali e dei programmi in relazione ai movimenti dei lavoratori in Europa.
5. Approfondimento della cooperazione con i lavoratori/lavoratrici e le loro organizzazioni, in particolare con quelle di ispirazione cristiana in Europa e nei paesi extra europei.
6. Diffusione di posizioni cristiano-sociali per esempio mediante pubblicazioni proprie.
7. Incentivazione della fondazione di unioni nazionali e regionali di lavoratori/lavoratrici cristiano-sociali nel caso in cui tali unioni non esistano ancora.

Organi

Articolo 5

Gli organi dell'UELDC sono:

1. Il Congresso
2. Il Comitato direttivo
3. Il Comitato esecutivo.

Il Congresso

Articolo 6

1. Il Congresso si riunisce almeno ogni quattro anni. Viene convocato su decisione del Comitato direttivo che decide anche il luogo, la data e l'ordine del giorno dello stesso.
 2. Il Congresso elegge il presidente e i vice-presidenti, i assessori del Comitato esecutivo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e tre revisori dei conti. Nel caso uno/a degli eletti si dimetta, il Comitato direttivo ne designa il successore fino al prossimo Congresso.
3. Il Congresso decide sulle linee direttrici e sul programma della UELDC.
4. Esso decide le modifiche dello Statuto.
5. Fanno parte del Congresso:
 - a) con diritto di voto:
 - i membri del Comitato direttivo;
 - i delegati delle organizzazioni aderenti.

Il diritto di voto attivo e passivo dei membri del Comitato Esecutivo e dei delegati delle organizzazioni membre è legato al pagamento delle quote. Il regolamento d'ordine interno ne descrive i dettagli.

b) con voto consultivo:

- i rappresentanti delle organizzazioni con statuto di osservatore;
- i rappresentanti delle associazioni dell'UELDC riconosciute dal Comitato direttivo;
- i revisori dei conti.

6. Il numero dei delegati è stabilito dal Comitato direttivo conformemente al regolamento della UELDC.
7. Il Comitato direttivo convoca, su richiesta di almeno un terzo delle organizzazioni aderenti, un Congresso straordinario.
8. Laddove il regolamento non stabilisca diversamente, le votazioni richiedono la maggioranza semplice.

Il Comitato direttivo

Articolo 7

1. Il Comitato direttivo è l'organo che prende tutte le decisioni tenendo conto delle linee direttrici e del programma stabiliti dal Congresso. Il Comitato direttivo rappresenta l'UELDC nei periodi intercorrenti tra i congressi e si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Fanno parte del Comitato direttivo
 - a) con diritto di voto:
 - tutti membri del Comitato esecutivo;
 - due membri per ciascuna delle organizzazioni aderenti;
 - i membri del Comitato direttivo dell'OILDC facenti parte di organizzazioni UELDC, a condizione che non abbiano già diritto di voto;
 - il Presidente ovvero i vice-presidenti dell'Intergruppo dei sindacati del Parlamento europeo, a condizione che siano membri di un'organizzazione UELDC.
 - b) con voto consultivo:
 - i rappresentanti delle organizzazioni con statuto di osservatore;
 - i rappresentanti delle associazioni dell'UELDC riconosciute dal Comitato direttivo.

3. Ulteriori compiti del Comitato direttivo comprendono in particolare
 - a) su proposta del Comitato esecutivo, l'elezione del tesoriere;
 - b) su proposta del Presidente, l'elezione del Segretario generale ed eventualmente del suo sostituto; qualora entro sei mesi non venga avanzata alcuna proposta da parte del Presidente, il diritto di proposta passa al Comitato esecutivo;
 - c) decisione in merito alle richieste di adesione in qualità di membro e di membro associato nonché a quelle di partecipare in qualità di osservatore, formulate da organizzazioni affini;
 - d) fissazione del regolamento interno e di quello finanziario;
 - e) collegamenti con l'Unione europea dei democratici cristiani e il Partito popolare europeo, il gruppo lavoratori del gruppo PPE al Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa, nonché con le organizzazioni europee di categoria dei sindacati democratici;
 - f) l'approvazione del bilancio e del rendiconto;
 - g) le proposte al Congresso di modifica dello statuto;
 - h) la messa a punto di un programma di lavoro.
4. Tutte le votazioni e le elezioni richiedono la maggioranza semplice dei membri presenti salvo che lo Statuto e il Regolamento non prevedano diversamente.

L'elezione del Segretario generale e del Tesoriere richiede nei due primi ballottaggi la maggioranza di due terzi dei membri presenti.
5. Il Comitato direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza delle organizzazioni aderenti. Qualora quest'ultima non venga raggiunta può essere convocata immediatamente una nuova riunione abilitata a deliberare. Il numero legale può essere appurato solo sulla base di una richiesta formale. Le relative modalità sono stabilite dal Regolamento.
6. Il Comitato direttivo può costituire commissioni e gruppi di lavoro con funzione consultiva. I risultati delle loro attività vengono presentati per approvazione al Comitato direttivo stesso.
7. Il mandato dei membri eletti si conclude quando nuove elezioni hanno luogo. Normalmente, in occasione di un congresso, o eccezionalmente da parte del Comitato direttivo. Una rielezione è possibile.

Il Comitato esecutivo

Articolo 8

1. Nell'ambito del Comitato direttivo viene costituito un Comitato esecutivo di cui fanno parte
 - a) il Presidente;
 - b) i vice-presidenti;
 - c) il tesoriere;
 - d) il Segretario generale e il suo sostituto;
 - e) un assessore a testa per fino a quattro organizzazioni aderenti;
 - f) il Presidente o il Segretario generale della OI DC nel caso in cui faccia parte di un'organizzazione dell'U E L D C;
 - g) I membri del comitato esecutivo (m/f) dei lavoratori del gruppo P P E al Parlamento Europeo.

2. Il Comitato esecutivo garantisce la costante presenza politica dell'U E L D C nei periodi intercorrenti tra le riunioni del Comitato direttivo, controlla l'attuazione delle decisioni del Comitato direttivo e l'esecuzione del bilancio e prepara i lavori connessi alle riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato esecutivo si riunisce quando il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richiedono, di norma ogni tre mesi.

Il Presidente

Articolo 9

Il Presidente rappresenta l'UELDC all'esterno e all'interno. E' Presidente di tutti gli organi e garantisce le relazioni dell'UELDC con l'Unione europea dei democratici cristiani, il Partito popolare europeo, il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa. Qualora il Presidente faccia parte di un'organizzazione UELDC di un paese terzo, spetta ad uno dei vice-presidenti, cittadino di un paese comunitario, gestire le relazioni con il Partito popolare europeo.

Il Presidente è responsabile dell'attività del Segretariato.

La carica di presidente è onoraria.

Il Segretario generale

Articolo 10

Il Segretario generale esegue le decisioni prese dagli organi dell'UELDC e rappresenta i membri del Comitato esecutivo, ove necessario.

Il Segretario generale assiste il presidente nelle attività organizzative e politiche, come anche nel mantenimento dei contatti politici.

È compito del comitato direttivo stabilire se la funzione del Segretario generale sia onorifica oppure no.

Articolo 11

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato in seguito alla sua adozione da parte del Congresso il 15 marzo 1993.

Le modifiche dello statuto relative all'articolo 6.6 a, all'articolo 7.2 g, all'articolo 7.7 e all'articolo 8.1 g entrano in vigore immediatamente, a seguito della decisione del 7° Congresso dell'UELDC, il 6 settembre 1997 a Roma.

Le modifiche dello statuto relative agli articoli 8.1e e 10 entrano in vigore immediatamente, a seguito della decisione dell'8° Congresso dell'UELDC, il 26 novembre 2001 a Bruxelles.

Le modifiche dello statuto relative agli articoli 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.8 e 8.1e entrano in vigore immediatamente, a seguito della decisione dell'9° Congresso dell'UELDC, il 03 settembre 2005 a Vienna.